



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Venezia**

**Sezione Fallimentare Ufficio di Venezia**

Il Tribunale di Venezia in persona del Giudice delegato dott.ssa S. Pitinari

Nel procedimento Unitario n. 53-1/23 promosso da

DELFINO LOMBARDO, nato a Paternò (CT) il 21/01/1973, C.F. LMBDLF73A21G371T, residente a Vigonovo (VE), Via A. Moro n. 27/6, e MARIA TIZIANA DI PERNA, nata a Paternò (CT) il 17/08/1978, C.F. DPRMTZ78M57G371K residente a Vigonovo (VE), Via A. Moro n. 27/6 con l'avv. N. Giordani

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

DELFINO LOMBARDO, nato a Paternò (CT) il 21/01/1973, residente a Vigonovo (VE), Via A. Moro n. 27/6 e MARIA TIZIANA DI PERNA, nata a Paternò (CT) il 17/08/1978, residente a Vigonovo (VE), Via A. Moro n. 27/6 hanno proposto ricorso ex art. 67 CCII al fine di ristrutturare i propri debiti e hanno esposto

- di versare in una situazione di sovraindebitamento che trova origine nella contrazione di debiti per esigenze familiari ed è riferibile solidalmente ad entrambi i coniugi;



- che il nucleo familiare dei ricorrenti è attualmente composto, oltre che dai medesimi, anche dal figlio Mattia Emanuele di anni undici;
- che Lombardo presta attività come operaio, con contratto a tempo indeterminato, presso la ditta "Scarso Romualdo e Figli Srl", con sede in Ponte San Nicolò (PD) e risulta assunto in data 20/09/2001 con stipendio netto medio mensile pari a circa Euro 1.400,00;
- che Di Perna è attualmente impiegata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con stipendio di circa 1.000,00 euro mensili anche se, per lungo tempo, non ha lavorato o, comunque, ha svolto impieghi saltuari con retribuzioni molto contenute;
- che l'ammontare dei debiti contratti è pari ad euro Euro 217.691,20;
- che le spese di procedura sono state quantificate nell'importo complessivo di Euro 9.011,26 come segue: il compenso spettante al Gestore della crisi è stato quantificato dall'OCC del Veneziano in euro 6.779,26, oltre al rimborso spese a forfait per euro 150,00 (compenso già corrisposto per euro 6.000,00), il compenso dell'avv. Nicola Giordani è stato invece quantificato per complessivi Euro 2.082,00;

I ricorrenti propongono ai propri creditori di soddisfare i debiti contratti tramite il pagamento di Euro 45.000,00 somma che verrà erogata da Banca Adria Colli Euganei previa prestazione di garanzia da parte della Fondazione "Beato Giuseppe Tovini", istituita dalla Diocesi di Verona, che opera, con finalità di solidarietà sociale. La restituzione di tale somma comporterà un impegno mensile per i coniugi di circa Euro 450,00. Tale importo sarà erogato dall'istituto di credito finanziatore entro un breve lasso di tempo dall'omologa del presente piano;

Euro 450,00, per una durata pari a 60 mensilità (5 anni), per un importo complessivo di Euro 27.000,00.

La proposta formulata dai ricorrenti consentirebbe quindi il pagamento integrale entro i primi 7 mesi delle spese in prededuzione; a partire dall'8° mese ed entro il 18° mese il pagamento dei creditori



privilegiati in misura integrale; dal 19° mese ed entro il 60° mese (entro 5 anni) il pagamento dei restanti creditori nella misura dell' 11,40% dei loro crediti.

Con provvedimento del 20 marzo 2022 è stata ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano di ristrutturazione debiti consumatore, è stata disposta la comunicazione ai creditori a mezzo posta elettronica certificata della proposta e del presente decreto a cura del professionista incaricato; è stato disposto il divieto, sino a omologa, di inizio/prosecuzione delle azioni cautelari o esecutive o di acquisto di prelazione sul patrimonio da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; è stata stabilita la pubblicità.

Infine è stata fissata l'udienza del 12.7.2023 nel corso della quale i ricorrenti hanno chiesto l'omologa del piano.

In data 29.4.2023 il dott. Renato Murer ha depositato la sua relazione con cui ha precisato che sono state presentate delle osservazioni da parte dei creditori e che, quindi, deve essere rimodulato il piano proposto sotto il profilo della percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari. In ogni caso tale rimodulazione non incide in modo sostanziale sul piano originariamente predisposto, tenuto conto di quanto possono offrire i debitori e tenuto conto della minima variazione rispetto agli importi prospettati.

#### OSSERVA

come la situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti sia dipesa da fattori indipendenti dalla volontà dei debitori incidenti sulla propria condizione economica; non si può, dunque, affermare che i ricorrenti abbiano assunto le obbligazioni che hanno dato origine ai debiti che con la presente procedura si cerca di comporre senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento. La scrivente ritiene quindi che i debitori ricorrenti si siano trovati, senza colpa, ad affrontare degli eventi imprevisi e non prevedibili quali la patologia della figlia che li abbiano costretti a contrarre dei nuovi debiti per tentare di far fronte alle



più elementari esigenze familiari. Come evidenziato anche dal gestore della crisi, le cause della situazione di sovraindebitamento, sono da ricondurre a: “l’aggravamento delle condizioni di salute della figlia primogenita e la crescita del nucleo familiare hanno determinato un incremento notevole delle spese necessarie per l’assistenza medica e per il sostentamento del nucleo familiare che non hanno più permesso, e non permettono tuttora, ai debitori di far fronte alle obbligazioni assunte in precedenza;

quanto agli ulteriori requisiti di ammissibilità giuridica del piano, la scrivente rileva che i ricorrenti non sono stati già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda e non hanno già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, ovvero non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

si ritiene inoltre sussistente il requisito della fattibilità del piano, tenuto conto della documentazione agli atti, nonché di quanto esposto dal gestore della crisi.

In definitiva considerato che sussistono tutti i presupposti formali e sostanziali di cui agli artt. 67 e ss CCII,

#### PQM

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, in persona del GD dott.ssa Sara Pitinari, così provvede:

-omologa l’accordo di ristrutturazione proposto da DELFIO LOMBARDO, nato a Paternò (CT) il 21/01/1973, residente a Vigonovo (VE), Via A. Moro n. 27/6 e MARIA TIZIANA DI PERNA, nata a Paternò (CT) il 17/08/1978, residente a Vigonovo (VE), Via A. Moro n. 27/6;

-dichiara chiusa la procedura;

-dispone la pubblicazione sul sito del Tribunale di Venezia a cura del professionista incaricato e si comunichi ai creditori ai sensi del comma 8 dell’art. 70 CCII.



Così deciso a Venezia il 12.7.2023

Il GD Dott.ssa Sara Pitinari

